



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE HUBITAREE

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'Associazione di Promozione Sociale denominata HubitAree (d'ora in avanti "Associazione"). In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sarà inserito nella denominazione dell'Associazione l'acronimo APS una volta ottenuta l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede nel Comune di Trevi nel Lazio (FR), via Borgo Madonna, 33. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

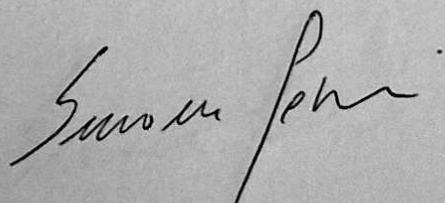
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto mediante delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2

(Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività, riconducibili alle lettere indicate della norma:

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k), legate alla promozione, valorizzazione e tutela del territorio, del patrimonio culturale e naturalistico, dei prodotti tipici;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura (lett. i), quali biblioteche, musei, spazi espositivi, proponendo workshop, mostre, cineforum, rassegne teatrali, festival e altre attività volta ad accrescere l'accesso alla cultura e alla partecipazione attiva;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), inclusi l'informazione su opportunità per attività imprenditoriali locali, l'attivazione di percorsi formativi mirati ai fabbisogni del territorio e la divulgazione sui temi legati alle aree interne e alla partecipazione giovanile;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali (lett. e), alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f) e alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati (lett. t);
- promozione del volontariato e della partecipazione attiva (lett. w), anche attraverso la creazione di reti di collaborazione con altre associazioni territoriali ed enti pubblici e privati per la realizzazione di progetti condivisi in linea con le finalità dell'Associazione.



Tutte le attività saranno svolte nel rispetto dei principi di trasparenza, democraticità, partecipazione attiva e con modalità non discriminatorie.

L'Associazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle principali, secondo quanto previsto da eventuali regolamenti o delibere assembleari.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità associative e accettano il presente statuto.

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità, dichiarando di accettare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità dell'Associazione. In caso di rigetto della domanda, la motivazione sarà comunicata entro 60 giorni.

L'Associazione riconosce un'unica categoria di soci, denominata soci ordinari. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. L'Associazione esclude la trasmissibilità e la rivalutabilità della quota annua

L'Associazione può inoltre riconoscere le seguenti figure non associate:

- Sostenitori: soggetti che contribuiscono con erogazioni liberali, senza acquisire la qualifica di socio;
- Benemeriti: soggetti nominati dall'Assemblea per particolari meriti verso l'Associazione.

Tali figure non acquisiscono la qualifica di socio ai sensi del Codice del Terzo Settore, né i relativi diritti, inclusi quelli di voto e di partecipazione agli organi sociali

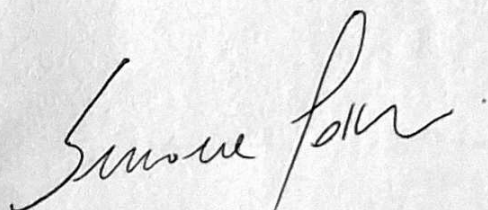
ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e poter essere eletti negli stessi;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci;
- essere rimborsati dalle spese documentate e sostenute nell'ambito delle attività associative.

Gli associati hanno l'obbligo di:



- 
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o morte.

L'associato può sempre recedere dall'associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

Chi contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi o arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione può essere escluso mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È altresì causa di esclusione il mancato versamento della quota associativa entro il 30/04 dell'anno di riferimento.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa né vantano diritti sulle somme versate a titolo di quota associativa.

ART. 6

(Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L'assemblea può nominare un Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge

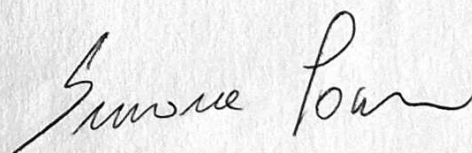
Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati, a ciascuno dei quali corrisponde un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta; il singolo delegato può ricevere sino a un massimo di due deleghe per singola adunanza.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno nonché ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne venga presentata richiesta da almeno il 10% dei soci. L'Assemblea è di norma ordinaria, ma è da considerarsi straordinaria in caso di proposta di modifica dello statuto o di scioglimento dell'Associazione.



La convocazione deve avvenire in forma scritta, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea, almeno sette giorni prima della data dell'adunanza e indicare luogo, data, ora e ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata anche in modalità telematica a patto che sia garantita l'individuazione certa dei partecipanti e la possibilità per ciascun associato di intervenire.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese salvo i casi riguardanti le persone e la qualità delle persone.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Nel caso di Assemblea straordinaria si dispone che la modifica dello Statuto possa avvenire alla presenza di almeno 3/4 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio necessitano del voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8

(Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

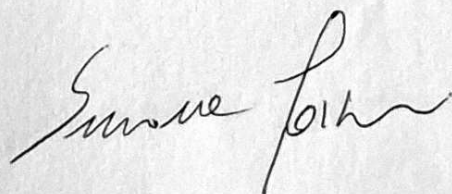
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo;
- definisce gli indirizzi generali dell'Associazione;
- stabilisce l'importo della quota associativa annuale;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, Atto costitutivo o Statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

ART. 9

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti sino a un massimo di 7, dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate e sono soggetti all'art. 2382 Codice civile con riferimento alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Può essere convocato in modalità telematica, garantendo l'individuazione certa dei membri e la possibilità di intervenire a ciascun membro.



Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri:

- un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta quest'ultimo sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni;
- un Segretario che svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo negli aspetti amministrativi;
- Un Tesoriere che cura la documentazione contabile associativa e assume tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

I membri del Consiglio Direttivo devono richiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore entro 30 giorni dalla loro nomina. In tale circostanza va altresì indicato, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali membri è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 10

(Funzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, tale organo:

- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- formula i piani di attività associativa sulla base dell'indirizzo generale dell'Assemblea;
- predispone il Bilancio di esercizio e tutti gli elementi utili per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- elegge a maggioranza eventuali nomine diverse dagli organi sociali;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili in possesso dell'Associazione.

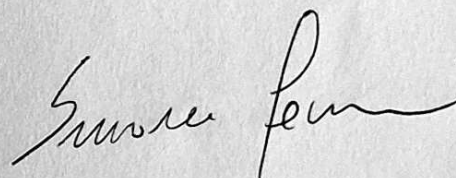
ART. 11

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Viene eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. È membro del Consiglio direttivo e lo presiede, convoca e presiede l'Assemblea, svolge le attività di ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi associative a cui è, inoltre, tenuto a riferire.

Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca disposta dall'Assemblea per gravi motivi a maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della



scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

ART. 12

(Organo di controllo)

L'Assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo (anche monocratico) al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, il predetto articolo deve trovare applicazione con riferimento ad almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e monitora l'osservanza delle finalità civiche di promozione e utilità sociale dell'Associazione.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, a componenti degli organi associativi, a lavoratori, a collaboratori e in generale a terzi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

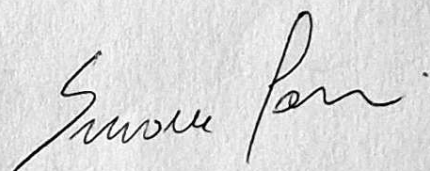
ART. 14

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi e finanziamenti pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- attività commerciali e di autofinanziamento compatibili con le finalità sociali;
- sponsorizzazioni e crowdfunding.

L'attività di raccolta fondi deve avvenire, indipendentemente dalla forma e dalle modalità, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere annualmente il bilancio di esercizio con decorrenza primo gennaio di ogni anno.

Il Bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea, consultabile da ciascun associato. L'Assemblea ordinaria approva il Bilancio di esercizio entro il 30/04 dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce, secondo le maggioranze previste dal presente Statuto.

Il bilancio approvato va depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di consultare i suddetti libri associativi.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

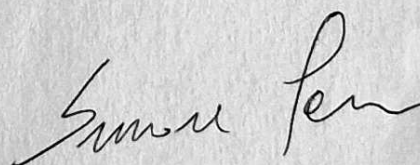
L'eventuale scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato soltanto dall'Assemblea secondo le modalità di cui all'art.7 del presente Statuto. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a finalità di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



13 GIU. 2025

REGISTRATO FROSINONE II
AL N. 336 SERIE 3
IMPORTO 200,00

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere annualmente il bilancio di esercizio con decorrenza primo gennaio di ogni anno.

Il Bilancio di esercizio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione prima dell'Assemblea, consultabile da ciascun associato. L'Assemblea ordinaria di esercizio entro il 30/04 dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce approva il bilancio con la maggioranza prevista dal presente Statuto.

Il bilancio approvato va depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di consultare i suddetti libri associativi.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto dall'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Statuto. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad atti e fini del Terzo settore o a finalità di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.